



ORIGINALE

CITTÀ DI ESTE

(Provincia di Padova)

Prot. n. _____

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. DG / **144** / 2007

OGGETTO: L. 448/98 ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI - AREE PEEP CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - MODIFICA CONVENZIONE ORIGINARIA.

L'anno 2007 addì **17** del mese di **Settembre** con inizio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale:

Eseguito l'appello risultano presenti:

PIVA GIANCARLO (Sindaco)
AGUJARI-STOPPA STEFANO (Assessore)
CAPODAGLIO PIERANTONIO (Assessore)
RUZZON SILVIA (Assessore)
BUSSI ELISA (Assessore)
RIZZO DEVIS (Assessore)
GRANZIERO MARCO (Assessore)
MENECHINI STEFANO (Assessore)

Assiste alla seduta il Dott. Silvano BORGATO in qualità di Segretario Generale.

Il Sig. Giancarlo PIVA, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per l'esame dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con la Legge 23.12.1998 n. 448 (Finanziaria 1998), art. 31, commi da 45 in poi, sono stati definiti i criteri e le modalità di trasformazione del Diritto di superficie in Diritto di proprietà, relativamente alle aree Peep, nonché la sostituzione delle Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17.02.1992 n. 179, con la definizione delle modalità di calcolo del corrispettivo da versare al Comune per la quota millesimale corrispondente di ogni alloggio edificato, ai sensi del comma 48;
- il comma 46 del citato art. 31 della Legge 448/1998 stabilisce altresì i criteri e le modalità per la sostituzione delle Convenzioni in Diritto di Proprietà, già stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865, precedentemente all'entrata in vigore della Legge 17.02.1992 n. 179, stabilendo anche in questo caso le medesime modalità previste dal comma 48, per il calcolo del corrispettivo da versare al Comune, per la quota millesimale corrispondente;
- il comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/98 stabilisce che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà sia determinato dal Comune, su parere del proprio Ufficio Tecnico;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 6 dicembre 2000, si estendeva a tutti i proprietari di alloggi realizzati in Peep su terreni acquisiti in diritto di proprietà la possibilità di trasformare la convenzione in atto da durata perenne a trentennale e come di seguito riportato:
“.. di demandare alla Giunta Comunale per gli ulteriori provvedimenti necessari al buon esito dell'operazione ed in particolare perchè approvi, sulla scorta delle valutazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale: a) la stima delle aree Peep cedute in proprietà per consentire la sostituzione della convenzione iniziale con altra pari a trent'anni diminuiti del tempo già trascorso dalla prima convenzione, come già per le convenzioni superficiali; b) la stima del corrispettivo per l'eventuale anticipato affrancamento dagli obblighi Peep; c) i tempi e le modalità per esercitare dette opzioni; d) le necessarie integrazioni delle convenzioni di cui ai punti precedenti;..”
- recependo le novità normative della L. 448/1998 ed in esecuzione della sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 132/2000, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 357/99, n. 169/2000, n. 215/2000 e n. 2/2001 venivano approvati la valutazione dei terreni assegnati in diritto di superficie, effettuata dal competente Ufficio Tecnico, le possibili modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti e modificato lo schema tipo di convenzione in diritto di superficie; si approvava altresì la possibilità di provvedere all'affrancamento anticipato di tutti i vincoli per chi ne faceva richiesta e la valutazione del bene per la quantificazione dell'importo da pagare per tale operazione;
- l'Amministrazione Comunale intende ora, in applicazione della normativa 448/1998, procedere all'adozione di provvedimenti per le aree concesse in diritto di proprietà, che offrano la possibilità ai proprietari di alloggi in Peep, soggetti a convenzioni della durata illimitata, di sostituirle con nuove della durata trentennale a seguito pagamento di un corrispettivo;
- le nuove convenzioni, nell'osservanza delle disposizioni della Legge n. 10 del 1977,

avranno una durata massima di trent'anni meno il tempo trascorso tra la data di stipula della convenzione originaria e la data di stipula della nuova convenzione, in cambio di un corrispettivo quantificato dagli Uffici Tecnici;

- all'interno della nuova convenzione, viene prevista, altresì, la possibilità per i suddetti proprietari di eliminare anticipatamente e completamente tutti i vincoli gravanti sui loro immobili sulla base di un valore determinato sempre dall'Ufficio Tecnico in rapporto agli anni mancanti alla scadenza della stessa; per tale operazione non sarà necessario un ulteriore atto notarile, ma una semplice dichiarazione che attesterà la liberazione da ogni vincolo Peep.

Visti gli atti d'ufficio.

Vista la Legge n. 448/1998 art. 31 comma 45 e seguenti.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 6 dicembre 2000.

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che sulla deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli previsti dall'art.49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegati.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di stabilire che i proprietari di alloggi realizzati in Peep in aree concesse in diritto di proprietà possano sostituire le convenzioni originarie di durata illimitata tramite la stipula di una nuova convenzione di durata trentennale, meno gli anni già trascorsi dalla data di stipulazione della convenzione originaria, a seguito pagamento di un corrispettivo, determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 448/1998, art. 31, commi da 46 a 49 e che gli stessi proprietari potranno successivamente provvedere all'affrancamento anticipato di tutti i vincoli Peep, a seguito pagamento di un'ulteriore importo rapportato agli anni di scadenza della nuova convenzione trentennale stipulata;
2. di approvare la stima ed i criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto, predisposta dall'Ufficio Urbanistica per la sostituzione dell'originaria convenzione, redatta in conformità al disposto del comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998, che forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare lo schema-tipo di convenzione allegata, che forma parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 8 della Legge 10/77, dando atto che si provvederà alla sua sottoscrizione a seguito esibizione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo e che le spese notarili saranno a carico del proprietario;
4. di precisare che il corrispettivo, quantificato con apposita Determina del Dirigente IV Area-Urbanistica, relativo alla sostituzione della convenzione originaria, dovrà essere versato in un'unica soluzione;
5. di dare atto che per l'ulteriore anticipato e definitivo affrancamento dei vincoli propri delle aree Peep si rimanda alla deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del

12.01.2001 che contiene la relazione per la stima redatta dal competente Ufficio Urbanistica;

6. di incaricare il Dirigente II Area alla sottoscrizione delle nuove convenzioni, autorizzandolo ad apportare alle stesse piccole modifiche od integrazioni nel caso se ne rendesse bisogno;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la sola funzione di controllo politico e viene dichiarata immediatamente eseguibile, con apposita votazione unanime, come previsto dall'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



*AREA IV° URBANISTICASETTORE I - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Piazza Maggiore n.6 - C.A.P.35042
tel.0429/617580 - fax.0429/617564*

**OGGETTO: Legge 448/98 art. 31 comma° 45 e seguenti e successive modifiche.
Aggiornamento convenzioni per cessione in diritto di proprietà ed
affrancamento anticipato di tutti i vincoli convenzionali sulla proprietà.**

RELAZIONE

Già con propria delibera n. 132/2000 il Consiglio Comunale ha disposto la possibilità di trasformare i vincoli contenuti nelle convenzioni di cessione aree PEEP da perenni a trentennali ed estinguere anticipatamente anche il vincolo per il periodo residuo demandando alla Giunta e ai Dirigenti la predisposizione dei conseguenti atti necessari quali delibere e determine.

Con delibera di Giunta Comunale n. 2/2001 l'Amministrazione Comunale confermava quanto già determinato con precedente Delibera di Giunta Comunale n. 357/1999.

Ora mi si chiede di produrre una ulteriore relazione.

Stando a quanto già approvato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, con gli atti sopra citati si ritiene che gli stessi siano da applicare fino al completo svincolo di tutte le aree del PEEP, con l'applicazione delle pertinenti rivalutazioni ISTAT.

Pertanto si allega alla presente copia della stima.

I valori ivi contenuti si ritiene di aggiornarli alla valuta attuale, e contemporaneamente di individuare il corrispettivo come da comma 48 dell'art. 31 della L.448/1998 delibere già vigenti, pertanto si avrà:

Valori terreno (rif. allegati alla D.G. 2/2001) per indice di edificabilità		al mq.	al mq.	art. 5 bis D.L. 33/1992 esm 50% di a	art. 31c. 48 L. 448/99 60% di b	D.G.C. 2/2001 70% valore aree urbanizzate 70% di a
			a	b	c	d
<i>Lotti isolati ed edificazione a schiera</i>						
con indice di edificab. fino a 1,9	1,9	L. 245.000	€ 126,53	€ 63,27	€ 37,96	€ 88,57
con indice di edificab. fino a 2,2	2,2	L. 265.000	€ 136,86	€ 68,43	€ 41,06	€ 95,80
<i>lotti con area comune ed edificazione in linea</i>						
con indice di edificab. fino a 3,5	3,5	L. 365.000	€ 188,51	€ 94,26	€ 56,55	€ 131,96
<i>lotti con area comune ed edificazione a blocco</i>						
con indice di edificab. fino a 4	4	L. 460.000	€ 237,57	€ 118,79	€ 71,27	€ 166,30
con indice di edificab. fino a 6	6	L. 515.000	€ 265,98	€ 132,99	€ 79,79	€ 186,19

Nota comunque che il comma 48 all'ultimo capoverso prevede che il costo dell'area che viene trasformata da diritto di superficie in diritto di proprietà **“ non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”** della citata L.448/1998.

L'ultima ricognizione delle aree PEEP disponibili è del 2002 e prevede un valore di € 17,56 (£. 34.00) al mq. di terreno ed € 17,04 (£ 33.00) al mc. realizzabile quale incidenza del costo di costruzione.

Pertanto si dovrà confrontare gli importi applicando il minore dei due come conguaglio, ovviamente previa applicazione dei relativi aggiornamenti ISTAT.

IL DIRIGENTE AREA IV URBANISTICA
Arch. Renzo Camporese

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 45 E SEGUENTI DELLA LEGGE 448/98
IN SOSTITUZIONE DI QUELLA STIPULATA AI SENSI DELL'ART. 35 LEGGE 22/10/71 N. 865
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (duemila...) addì del mese di in, via n.
..., nei locali di

Avanti di me Ufficiale rogante Notaio/Segretario, con sede in sono
personalmente comparsi:

-, nato a il, che dichiara di intervenire non in proprio ma nella
sua veste di Dirigente II^ Area Finanziaria in rappresentanza del COMUNE DI ESTE, con
sede ad Este in Piazza Maggiore n. 6, Cod. Fisc. e P.Iva 00647320282, ai sensi dell'art. 79
dello Statuto dell'Ente e dell'art. 107 D.L. 18.8.2000 n. 267.
-, nato/a a ilresidente invia
nCodice Fiscale

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio/Segretario sono certo, d'accordo e col
mio consenso rinunciano alla presenza dei testimoni a quest'atto, e dopo aver premesso:

- che con atto del n di Rep. del Notaio/Segretario(registrato ailal
n. atti pubblici e trascritto il ... ai n.ri) il Comune di Este (in seguito anche denominato
semplicemente "Comune") concedeva a in proprietà ai sensi
e per gli effetti dell'art. 35 Legge 22/10/1971 n. 865 l'area sita in Comune di Este già
identificata al N.C.T. di detto Comune al Foglio Mapp.compresa nel Piano di Zona
per l'Edilizia Economica Popolare approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n.
63 del 28.04.1975; area che nel proseguo di quest'atto sarà anche più brevemente denominata
"area P.E.E.P.";
- che la citata cessione del diritto di proprietà è stata disciplinata, in conformità all'art. 35
della Legge 865/71, dalla relativa convenzione, costituente parte integrante e sostanziale
dell'atto medesimo, con tutti i conseguenti obblighi, limiti, termini, divieti e condizioni ivi
previsti;
- che con legge 448/98, art. 31 comma 45 e seguenti, è stata disciplinata in via generale la
conversione dei diritti di superficie costituiti in forza della L. 865/71, in diritto di
proprietà, alle condizioni della stessa legge indicate, nonché, per le aree concesse in
proprietà ai sensi dell'art. 35 L. 865/71, la sostituzione delle originaria convenzione con altra
convenzione da stipularsi ai sensi della L. 28/01/1977 n. 10 art. 8 c. 1-4-5 con il contestuale
pagamento di un corrispettivo come infra determinato;
- che, in particolare, la Legge 448/98, all'art. 31 comma 46, con riferimento alle aree già
cedute in proprietà e oggetto di convenzione ai sensi dell'art. 35 Legge 22/10/1977 n.
865 e successive modifiche, fissa alla lettera a) del citato comma le condizioni base della
nuova convenzione ed alla lettera b) l'obbligo del pagamento contestuale di un
corrispettivo da determinarsi, sulla base dei criteri stabiliti dal successivo comma 48, da
parte del Comune su parere del proprio Ufficio Tecnico;
- che in conformità ed in applicazione delle disposizioni più volte citate, il Comune di Este,
con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 06.12.2000, esecutiva, ha previsto, in via
generale, per tutte le ipotesi disciplinate dalla Legge 448/98, che i proprietari di alloggi
realizzati nei Peep del Comune di Este, in diritto di proprietà con vincoli perenni, possano
usufruire delle facoltà previste dall'art. 31 c. 45 e seguenti Legge 448/98 disponendo:
“.. di demandare alla Giunta Comunale per gli ulteriori provvedimenti necessari al buon esito
dell'operazione ed in particolare perché approvi, sulla scorta delle valutazioni dell'Ufficio
Tecnico Comunale: a) la stima delle aree Peep cedute in proprietà per consentire la sostituzione
della convenzione iniziale con altra pari a trent'anni diminuiti del tempo già trascorso dalla
prima convenzione, come già per le convenzioni superficiali; b) la stima del corrispettivo per
l'eventuale anticipato affrancamento dagli obblighi Peep; c) i tempi e le modalità per esercitare
dette opzioni; d) le necessarie integrazioni delle convenzioni di cui ai punti precedenti;..”

- che, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. del ...09.2007 è stato approvato il nuovo schema della convenzione-tipo di cui all'art. 8 commi 1-4-5 Legge 10/77, come recepita dalla Legge Regione Veneto 42/99;
- che a seguito di rilascio di concessione edilizia n. ... del è stato realizzato sull'area sopra descritta un complesso immobiliare, catastalmente individuato al N.C.E.U Foglio, mapp. n., sub n., corrispondente al N.C.T. Foglio n. ..., mapp. n.,
- che con atto del Notaio Rep. n. del, registrato a Este il al n. ... e trascritto il ai nn., il/i signor/i hanno acquistato la proprietà dell'alloggio e delle relative pertinenze, il tutto così censito in Catasto:
.....
- che il/i signor/i hanno chiesto la sostituzione dell'originaria convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 35 Legge 865/71, con una nuova convenzione da stipularsi a norma dell'art. 8 co. 1-4-5 Legge 28/01/1977 n. 10 e previo pagamento del corrispettivo dovuto;
- che il corrispettivo per la stipula della nuova convenzione è stato determinato dal competente Ufficio Urbanistica del Comune di Este, per l'alloggio di cui sopra, in €., con propria Determina n. del
- che con la determinazione n. ... del del Dirigente II^ Area è stata autorizzata la stipula del presente atto.

Tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale di quest'atto CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

La convenzione costitutiva del diritto di proprietà in premesse citata, limitatamente all'alloggio in oggetto, è sostituita, a tutti gli effetti di legge, in particolare ai sensi dell'art. 31 c. 45 e seguenti della Legge 448/98, dalla nuova convenzione, di cui infra, redatta in conformità a quanto disposto dalla Legge 28/01/1977 n. 10, e con i criteri di cui alla lettera a) del comma 46 art. 31 Legge 448/98.

ART. 1 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la sostituzione della originaria convenzione viene determinato, ai sensi dell'art. 31 comma 48 della Legge 448/98 e dei conteggi predisposti dall'Ufficio Urbanistica, in €. ed è stato versato come risulta dalla quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale - Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. - n. del per cui il Comune ne rilascia quietanza di saldo.

ART. 2 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE E DEI CANONI DI LOCAZIONE

La parte acquirente si impegna ad applicare il prezzo di cessione delle porzioni di fabbricato in oggetto ed il canone di locazione delle stesse in conformità agli articoli che seguono.

ART. 3 – PREZZO MEDIO DI CESSIONE

L'alloggio potrà essere alienato, ai sensi dell'art. 46 ultimo comma della Legge 457/78, esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti Peep vigenti nel Comune di Este al momento della vendita. Il prezzo sarà fissato dagli Uffici Tecnici Comunali in misura pari alla somma dei seguenti importi: prezzo di acquisto dell'immobile, corrispettivo per l'acquisto del diritto di proprietà ai sensi della Legge 448/98, spese incrementative riferite all'immobile.

ART. 4 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

Il prezzo dell'immobile sarà determinato sulla base del prezzo di cessione di cui al precedente articolo, rivalutato Istat, con frequenza non inferiore al biennio, tenendo conto della percentuale di deprezzamento, decorrente dalla data del presente atto, secondo la seguente tabella:

- da 0 a 5 anni 0%
- oltre 5 e fino a 10 anni 0,2% all'anno
- oltre 10 e fino a 20 anni 0,3% all'anno
- oltre 20 e fino a 30 anni 0,5% all'anno

ART. 5 - LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO

Il canone di locazione non potrà essere superiore al 4,5% del prezzo di cessione determinato ai sensi del precedente art. 3, e potrà essere aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione ISTAT.

Vengono liquidate a parte le spese condominiali.

ART. 6 – DESTINATARI DEGLI IMPEGNI

Gli obblighi e vincoli derivanti dal presente contratto impegnano, per la durata stabilita dal contratto stesso, oltre ciascuna parte acquirente, anche i successori ed aventi causa nella proprietà dell'immobile, e pertanto saranno trascritti nei Registri Immobiliari.

I patti che stabiliscono prezzi di cessione e canoni di locazione superiori a quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente.

La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse.

Negli atti di trasferimento dell'alloggio dovrà essere inserita la dichiarazione dell'acquirente di conoscere e accettare la presente convenzione nonché l'impegno a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare e della convenzione medesima. Tali dichiarazioni dovranno essere riportate nella nota di trascrizione.

ART. 7 - SANZIONI A CARICO DELLA PARTE ACQUIRENTE INADEMPIENTE

Nel caso in cui il Comune accerti violazioni delle norme contrattuali ed in particolare quelle relative al prezzo di cessione o al canone di locazione, la parte assegnataria è tenuta al pagamento di una somma corrispondente al doppio del corrispettivo per lo svincolo determinato ai sensi del precedente art. 1, con riferimento al momento della violazione.

ART. 8 – DURATA DEGLI OBBLIGHI A CARICO DELLA PARTE ASSEGNATARIA E/O LORO AFFRANCAMENTO

Gli obblighi posti a carico della parte assegnataria, dopo l'avvenuto pagamento del corrispettivo di cui all'art. 1 del presente atto avranno termine il

Allo scadere di detto termine la parte assegnataria sarà sollevata da ogni e qualsiasi obbligo o vincolo contemplati nel presente atto nei confronti del Comune in merito all'area ed al sovrastante immobile del quale, per la porzione in precedenza precisata, rimane pienamente proprietaria, senza conservare alcun obbligo nei confronti del Comune e potendo perciò disporre liberamente del bene di sua proprietà.

Il proprietario dell'alloggio può, in alternativa al rispetto delle condizioni indicate ai precedenti commi, trasferire anticipatamente la proprietà o locare a chiunque al prezzo di mercato, in alternativa al termine indicato nel 1° comma del presente articolo, per la cancellazione degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 previo pagamento a favore del Comune di Este della quota pari al 70% (settanta per cento) del valore delle aree urbanizzate.

Tale importo sarà ripartito per 30 (trenta) annualità e moltiplicato per gli anni mancanti alla scadenza della convenzione.

La somma necessaria a quantificare l'onere dell'affrancamento anticipato sarà determinata dagli Uffici Tecnici Comunali con apposita determinazione.

All'atto del pagamento, sarà rilasciata una dichiarazione che attesta la liberazione da tutti i vincoli, senza la necessità di ulteriori atti.

Fino a che non sia stato effettuato il pagamento della somma sopraindicata, tutti gli atti di

vendita dovranno essere inviati in copia al Comune che si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli; agli atti dovranno essere allegate copie delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte dagli acquirenti o conduttori con riferimento ai requisiti soggettivi.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere dalla interpretazione ed applicazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva del foro di Padova.

ART. 10 - IPOTECA LEGALE

Il Comune rinuncia all'ipoteca legale ed esonera il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo anche in ordine al reimpiego del corrispettivo.

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte acquirente.

Si invocano le agevolazioni fiscali in materia di edilizia popolare D.P.R. n. 601/73 nonché quella prevista dall'art. 20 della legge 28.01.1977 n. 10.

Si chiede la registrazione ad imposta fissa in forza del comma 81 art. 3, Legge 28/12/1996 n. 549 come sostituito dall'art. 3 comma 60 della Legge 662/96.

Il presente atto scritto in parte a macchina e da mano fida e in parte di mio pugno in ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Giancarlo Piva

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.Silvano Borgato

QUESTA DELIBERAZIONE

è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal _____ ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Messo Comunale

su conforme attestazione del Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

Addi, _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA in

data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Addi, _____
